

Domande CIGS relative a decreti e periodi ante D.Lgs. n. 148/15 -

8 Marzo 2016

Con l'allegato messaggio n. 589/16, l'Inps ha sollecitato le proprie Sedi territoriali a verificare eventuali giacenze relative ad istanze di Cigs non ancora definite, al fine di consentire alle aziende interessate di poter operare il conguaglio o la richiesta di rimborso in tempo utile per evitare la decadenza dei sei mesi prevista dall'art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 148/15.

In particolare, l'Inps ha ricordato che:

- per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale risulti concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso;
- per i decreti emanati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15, il cui periodo concesso risulti concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.

[23984-Inps_Messaggio 589_16.pdf](#)[Apri](#)